

SECRETARIO
GENERALE




Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Presidenza del Consiglio Comunale

STATUTO





Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

STATUTO

eliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 7 giugno 2000)



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. - 1 -

(Comune)

1. – Il Comune di Nocera Superiore rappresenta e governa, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne tutela la specificità culturale e socio – economica.
2. – L'autonomia del Comune di Nocera Superiore è componente essenziale dello Stato unitario.

Art. - 2 -

(Territorio)

1. – La circoscrizione del Comune di Nocera Superiore si estende secondo la delimitazione territoriale storicamente definita, come risulta nella rilevazione dell'Istituto Centrale di Statistica.

(Sede, stemma e gonfalone)

1. - Il Comune di Nocera Superiore ha sede nel palazzo civico ubicato alla via Giacomo Matteotti n. 15. In casi particolari, il Consiglio comunale, la Giunta e le commissioni possono riunirsi in sedi diverse.
2. - Il Comune ha come segno distintivo il civico stemma, secondo l'iconografia storicamente definitasi, riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1987, iscritto nel registro della consulta araldica.
3. - Lo stemma raffigura quanto descritto analiticamente nel Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1987 : d'azzurro, al noce sradicato, di verde, fruttato d'oro, accompagnato sui fianchi dalle parole "URBS NUCERIA", in lettere maiuscole romane d'oro, poste verticalmente, la parola Urbs in bordatura nel fianco destro e con la U iniziale all'insù, la parola Nuceria in bordatura nel fianco sinistro e con la A finale all'insù. Ornamenti esteriori da città.
4. - Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del gonfalone, il cui ornamento comprende : drappo partito di giallo e di verde riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro: Città di Nocera Superiore. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

5. - L'uso del gonfalone è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento

che resta escluso per fini non istituzionali.

6. - Il Comune di Nocera Superiore si fregia del titolo di città concesso con il D.P.R. indicato al comma 2.

Art. - 4 -

(Autonomia statutaria e regolamentare)

1. - Lo Statuto è la norma fondamentale dell'ordinamento del Comune e della comunità nocerina.
2. - Lo Statuto dispone nell'ambito dei principi fissati dalla legge e rinvia alle norme generali dei regolamenti attuativi e speciali.
3. - Le disposizioni dello Statuto non compatibili con sopravvenute leggi che dettano principi dell'ordinamento dei Comuni e delle sue funzioni sono abrogate.

Art. - 5 -

(Principi ispiratori dell'azione)

1. - Il Comune di Nocera Superiore ispira la sua azione politica ed amministrativa alla tutela dei diritti dei cittadini nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà, uguaglianza espressi nelle norme regionali, statali, sovranazionali ed internazionali.
2. - Il Comune, conformemente ai principi ispiratori di cui al comma 1 :
 - promuove la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani assumendo iniziative di educazione e di informazione e partecipando ad appositi organismi. Nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, contribuisce a favorire il processo di integrazione europea anche mediante gemellaggi;

- promuove la più ampia, attiva e responsabile partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita amministrativa del Comune, alle fondamentali scelte politico-amministrative, allo svolgimento ed al controllo dell'attività del Comune;
- favorisce l'integrazione nella comunità locale dei cittadini stranieri sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri, ne tutela il diritto al lavoro ed alla salute. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture;
- determina, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, l'ambito di discrezionalità dei propri organi attraverso una disciplina sostanziale diretta a garantire trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. - 6 -

(Principi programmatici)

1. - Il Comune cura ed amministra gli interessi generali della comunità nocerina sulla base del presente Statuto e nel quadro dell'ordinamento costituzionale e legislativo delle autonomie locali.
2. - Il Comune assolve le proprie funzioni, anche attraverso le attività esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ed esercita i poteri propri e quelli conferitigli dallo Stato e dalla Regione sulla base del principio della sussidiarietà.
3. - In particolare il Comune :
 - a) collabora con lo Stato, la Regione , la Provincia, gli altri Comuni ed istituzioni per il coordinamento delle rispettive funzioni;

b) organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori.

Art. - 7 -

(Programmazione)

1. - Il Comune, nei settori di propria competenza ed in particolare nei servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio assume, a base dell'attività amministrativa, il metodo della programmazione.
2. - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
3. - I principali strumenti di programmazione del Consiglio comunale sono:
 - a) il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali di governo, dal medesimo approvati;
 - b) i programmi generali di settore;
 - c) il piano regolatore generale;
 - d) il bilancio annuale, quello pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
 - e) gli atti a contenuto generale in ambiti e materie di significativa rilevanza.

Art. - 8 -

(Servizi socio-sanitari e culturali)

1. - Il Comune, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, eroga servizi sociali di base garantendone il godimento alla comunità per un efficiente ed efficace sistema di sicurezza sociale e riserva attenzione alla

tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli e svantaggiati, ai problemi abitativi e dei trasporti.

2. - Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, ne tutela la specificità di costumi e tradizioni, cura l'organizzazione scolastica, sportiva e ricreativa, promuove, attraverso le istituzioni culturali presenti sul territorio, momenti di incontri e di aggregazione, riservando una parte delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche e degli oneri di urbanizzazione per interventi di edilizia scolastica.

Art. - 9 -

(Ambiente e territorio)

1. - Nel quadro della salvaguardia ambientale e paesaggistica, il Comune di Nocera Superiore:
 - a) è impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico della città;
 - b) attiva e sostiene progetti ed opere di recupero ambientale o naturale per la creazione degli spazi fisici di libertà individuale e collettiva ed adotta misure per contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo e delle acque.
2. - Gli interventi sul territorio e gli insediamenti produttivi sono sottoposti a valutazione di inserimento e di impatto ambientale, nella salvaguardia del patrimonio archeologico.

Art. - 10 -

(Sviluppo economico, lavoro)

1. - Il Comune sostiene il sistema produttivo locale e ne favorisce lo sviluppo mediante iniziative finalizzate:
 - a) al miglioramento della rete di servizi ed alla realizzazione di infrastrutture a supporto della piccola e media impresa e dell'agricoltura;
 - b) alla promozione di attività terziarie sostenendo il commercio e le attività di supporto al turismo;
 - c) al recupero del valore delle attività manuali e materiali.

Art. - 11 -

(Organizzazione)

1. - Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa:
 - a) favorisce la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettante agli organi rappresentativi e l'attività di gestione tecnico-amministrativa di competenza dell'apparato burocratico;
 - b) individua regole generali che consentano un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali;
 - c) disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di efficienza, economicità e responsabilità avvalendosi anche di eventuali competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto della disciplina contrattuale.

Art. - 12 -

(Autonomia finanziaria)

1. - Il Comune, nell'esercizio della potestà impositiva autonoma riconosciutagli dalla legge, si ispira al metodo della programmazione ed ai criteri dell'esplicita finalizzazione delle entrate e delle spese.
2. - Nell'applicazione dei tributi e delle tariffe, il Comune agevola i ceti sociali economicamente più deboli e privilegia gli interessi generali della comunità.

PARTE I

LA COMUNITA' LOCALE

TITOLO I

PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. - 13-

(Partecipazione politico-amministrativa)

1. - Il Comune favorisce e tutela il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, ne individua gli strumenti e ne disciplina le modalità di esercizio.

(Titolari dei diritti di partecipazione)

1. - Sono titolari dei diritti di partecipazione, salvo diverso esplicito riferimento:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nocera Superiore;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) i cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro;
 - d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune da almeno 5 anni.
2. - I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

(Autoamministrazione ed autocertificazione)

1. - Il Comune favorisce l'autoamministrazione del cittadino per attività soggette ad autorizzazione amministrativa nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. - Il Comune, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico, favorisce l'applicazione del silenzio-assenso sulle istanze prodotte per svolgere attività soggette ad autorizzazione amministrativa e con regolamento ne disciplina l'istituto.
 - a) - Il Comune adotta misure organizzative che assicurino la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché iniziative idonee a razionalizzare l'azione amministrativa.

(Libere forme associative)

1. - Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e delle organizzazioni del volontariato che, senza scopo di lucro, concorrono alla tutela dei diritti dei cittadini, allo sviluppo della società nocerina ed al perseguimento di fini di interesse generale della comunità locale, ne valorizza l'attività facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. - Alle associazioni con stabile organizzazione, operanti nel Comune da almeno due anni in attività di significativo rilievo sociale, è riconosciuto il diritto di essere iscritte in apposito registro anagrafico. La richiesta di iscrizione è subordinata alla presentazione dell'atto notarile costitutivo dell'associazione e dello statuto o, in mancanza, di una scrittura privata avente data certa dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento ed i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.
3. - Le associazioni iscritte nel registro anagrafico che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture, ai beni strumentali, a contributi e servizi comunali. La concessione del sostegno comunale, da disciplinare con apposite convenzioni, è subordinata alla predeterminazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità di erogazione e dei settori verso i quali indirizzare il sostegno comunale, adeguatamente pubblicizzati.

4. - La mancata iscrizione nel registro non comporta l'esclusione dall'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle associazioni.
5. - Con cadenza annuale la Giunta comunale, con le forme più adeguate ad una diffusa informazione, rende pubblico l'elenco delle associazioni che hanno fruito del sostegno comunale sotto qualsiasi forma, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
6. - Il Comune intrattiene stabili rapporti con le organizzazioni e le associazioni del volontariato iscritte negli albi ufficialmente costituiti sulla base della legge regionale.

Art. - 17 -

(Consultazioni della popolazione)

1. - Il Comune favorisce il coinvolgimento della comunità nelle fondamentali scelte amministrative mediante forme di consultazione popolare, o di parte della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.
2. - Il Sindaco, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, ovvero su richiesta di dieci consiglieri comunali, indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per dibattere specifici problemi amministrativi di interesse generale. Il Consiglio comunale ne definisce la disciplina.
3. - Alle conferenze ed alle assemblee sono invitati a partecipare, oltre che cittadini ed esperti, le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate. Ai lavori partecipa il Difensore civico.
4. - Le valutazioni emerse nella conferenza o nell'assemblea ed i dati raccolti sono discussi in Consiglio comunale entro due mesi dalla loro acquisizione.

5. - Delle determinazioni del Consiglio comunale è data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. - 18 -

(Consulte)

1. - Il Comune, per sostenere e rafforzare la partecipazione alla vita politica e sociale, può istituire, su base territoriale o per categorie di utenti, consulte tematiche quali organismi rappresentativi di interessi diffusi o di gruppi sociali con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani.
2. - Le consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale che ne definisce la composizione, il funzionamento ed i rapporti con l'amministrazione comunale. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
3. - Le consulte sono organismi con funzioni consultive e propositive sulle specifiche materie indicate nelle deliberazioni istitutive.

Art. - 19 -

(Consiglio comunale dei ragazzi)

1. - Nel quadro dei valori e dei principi proclamati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società e ad essere educato nello spirito degli ideali affermati nella Carta delle Nazioni Unite rafforzandone la coscienza civica nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità, è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi con funzioni consultive e propositive sulle attività amministrative del Comune e nelle materie di competenza del Consiglio comunale.

2. - Con regolamento sono stabilite le modalità di elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e del suo funzionamento.

Art. - 20 -

(Interrogazioni, istanze e petizioni)

1. - I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere al Sindaco :

a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti ed aspetti dell'attività del Comune non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;

b) istanze e petizioni per esporre comuni necessità, chiedere provvedimenti amministrativi o per promuovere interventi a tutela degli interessi collettivi nelle materie di competenza comunale.

2. - Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno cento cittadini, ed alle istanze e petizioni, sottoscritte da almeno duecento cittadini, è data risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Per le determinazioni di competenza della Giunta comunale o del Sindaco è data anche comunicazione al Consiglio comunale e al Difensore civico.

3. - Le comunicazioni sono effettuate a cura del responsabile del settore competente per materia.

4. - Le interrogazioni, le istanze e petizioni e relative risposte sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Comune.

Art. - 21 -

(Proposte)

1. - I cittadini, in numero non inferiore a trecento, esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale mediante la proposta di uno

schema di deliberazione redatto nelle forme previste dal corrispondente paradigma legislativo. Lo schema di deliberazione è accompagnato da una relazione che illustri il provvedimento proposto e l'interesse collettivo perseguito.

2. - Le sottoscrizioni, autenticate a norma di legge, sono raccolte nei tre mesi precedenti il deposito della proposta.
3. - La proposta deve indicare tre sottoscrittori ai quali effettuare le comunicazioni del Comune.
4. - La proposta, con le relative sottoscrizioni, è depositata presso la Segreteria generale che ne cura la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco ed Difensore civico. Alla proposta si applica il disposto dell'art 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. - Il Consiglio comunale, verificata la propria competenza nella materia, delibera nel merito della proposta nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capi-gruppo e, comunque, non oltre tre mesi dal deposito del testo presso la Segreteria generale.
6. - Alla proposta è data risposta scritta a cura del responsabile del settore competente per materia entro dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'organo collegiale.
7. - Non è ammessa la presentazione di proposte nelle materie per le quali è escluso il referendum.
8. - La proposta e le determinazioni del Consiglio comunale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Comune.

Art. - 22 -

(Referendum popolare)

1. - E' istituito il referendum popolare su atti di competenza del Consiglio comunale :

- a) consultivo sugli indirizzi e decisioni generali del Comune o su questioni e problemi che riguardino la vita della città ed il suo sviluppo;
- b) propositivo rispetto ad atti dei quali si propone l'adozione;
- c) abrogativo rispetto ad atti già in vigore.

Art. - 23-

(Referendum consultivo)

1. - Il Sindaco indice il referendum consultivo quando, sussistendone i requisiti, ne facciano richiesta :

- a) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) tremila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. - Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza dei consiglieri presenti che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione del territorio comunale.

3. - Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sul medesimo oggetto della consultazione salvo che, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti, lo stesso Consiglio riconosca la sussistenza di ragioni di particolare necessità ed urgenza.

Art. - 24 -

(Referendum propositivo)

1. - Il Sindaco, sussistendone i requisiti, indice il referendum propositivo, su richiesta di almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune :

- a) quando sia stato depositato presso la Presidenza del Consiglio comunale uno schema di deliberazione redatto nelle forme di legge accompagnato da una relazione illustrativa del provvedimento proposto indicante anche l'interesse collettivo perseguito;
- b) quando la proposta di deliberazione, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, non sia stata approvata dal Consiglio comunale entro il termine di mesi tre dalla data di deposito. Ove il Consiglio comunale, in presenza di richiesta di referendum, adotti la deliberazione proposta, la consultazione popolare non è indetta. Nel caso in cui il Consiglio adotti la deliberazione proposta, apportandovi modificazioni, il collegio dei garanti di cui all'art. 28, decide nel merito della richiesta, sentiti i promotori, il Sindaco ed il Difensore civico.

Art. - 25 -

(Referendum abrogativo)

1. - Il Sindaco indice il referendum abrogativo quando, sussistendone i requisiti, ne facciano richiesta almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. - La richiesta di referendum deve contenere la puntuale indicazione dell'oggetto, data e numero dell'atto amministrativo del quale si propone l'abrogazione.
3. - Qualora si chiede referendum per abrogazione parziale, oltre alle indicazioni di cui al comma 2, deve essere integralmente trascritto il testo letterale della parte della quale sia proposta l'abrogazione.

Art. - 26 -

(Disposizioni comuni sui referendum)

1. - La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del comitato dei garanti di cui all'art. 28.
2. - La richiesta di referendum è presentata da un comitato di promotori composto da almeno otto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. - Il referendum è improcedibile quando il Consiglio comunale adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
4. - Il regolamento disciplina, in conformità alla legge ed allo Statuto, procedure, forma, tempi, modalità ed ogni ulteriore profilo del procedimento, per l'espletamento delle consultazioni referendarie nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi :
 - a) la formulazione del quesito sottoposto a referendum consultivo e abrogativo è formulata in maniera chiara e concisa, tale da consentire effettiva scelta da parte dell'elettore e, per quanto riguarda il

referendum propositivo, in schemi di deliberazioni agevolmente comprensibili e conformi al paradigma legislativo;

b) non è consentito lo svolgimento di più referendum nello stesso anno.

Nel caso siano state presentate più richieste, si segue l'ordine di deposito presso la Presidenza del Consiglio comunale. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in coincidenza operazioni elettorali comunali e provinciali.

Art. - 27 -

(Limiti, validità ed efficacia del referendum)

1. - L'iniziativa dei referendum è ammessa su atti di competenza del Consiglio comunale ed è esclusa sulle seguenti materie:

- a) statuto, regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali, atti amministrativi a contenuto generale, piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- b) bilanci e provvedimenti connessi, contabilità, assunzione di mutui, emissione di prestiti, applicazione di tributi, tariffe, aliquote d'imposte e rette;
- c) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale;
- d) organizzazione e personale comunale o di enti, aziende, istituzioni, dipendenti e società di capitali a partecipazione comunale;

- e) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze nonché contributi ed agevolazioni;
 - f) provvedimenti dai quali siano derivati obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - g) quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio.
2. - Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. - Il Consiglio comunale valuta il risultato del referendum ed adotta, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, le proprie determinazioni che non possono essere contrastanti con la volontà espressa dagli elettori.

Art. - 28 -

(Collegio dei garanti)

1. - Il Collegio dei garanti è costituito da tre membri eletti, con voto limitato a due componenti, dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti. Il collegio elegge, nel suo seno, il Presidente.
2. - I membri sono scelti tra esperti di discipline giuridiche, avvocati con almeno cinque anni di esercizio professionale che offrano garanzia di obiettività e serenità di giudizio.
3. - Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
4. - Al Collegio dei garanti spetta decidere sulla legalità, ammissibilità e procedibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti.

5. - Lo stesso collegio può essere interpellato dal Sindaco sulla interpretazione dello Statuto in caso di controversie, anche su proposta del Presidente del Consiglio comunale o della conferenza dei capigruppo.
6. - Ai componenti è corrisposta un'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

Art. - 29 -

(Diritto di informazione e pubblicità degli atti)

1. - Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale a garanzia della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.
2. - A tali fini il Comune assicura alla comunità adeguata, ampia ed imparziale informazione sull'attività svolta, sul funzionamento dei servizi resi direttamente o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.
3. - Per favorire il diritto all'informazione il Comune istituisce il Bollettino Ufficiale del Comune da pubblicarsi con cadenza quadrimestrale.
4. - Il Comune, al fine di garantire la trasparenza della propria azione, rende pubblici, tramite il Bollettino di cui al comma 3 e gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa disponibili :
 - a) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e la fornitura di beni e servizi;
 - b) i criteri e le modalità adottati nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
 - c) i criteri e le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni rese dal Comune;
 - d) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

5. - Il Comune individua le misure idonee a favorire la diffusione e la conoscenza degli atti amministrativi e con regolamento ne disciplina forme, tempi e modalità.

CAPO II

AZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. - 30 -

(Azione popolare)

1. - Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in sede amministrativa, civile e penale.
2. - A seguito di notifica dell'atto per l'integrazione del contraddittorio, il Comune si costituisce in giudizio.
3. - In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico dell'elettore che ha promosso l'azione o il ricorso. Sono invece a carico del Comune nei casi in cui lo stesso, in sede di costituzione in giudizio, abbia aderito e fatte proprie l'azione e il ricorso promossi dall'elettore.

Art. - 31 -

(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. - Il Comune, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della legge, delle norme del presente Statuto e con le modalità stabilito dal regolamento.
2. - Il regolamento di accesso agli atti amministrativi :

- a) disciplina le modalità di accesso nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti che è subordinato ai soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ed utilizzando il criterio dell'accessibilità agli interessati, nel corso del procedimento, agli atti preparatori alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli;
 - c) detta misure organizzative idonee a garantire l'effettività del diritto di accesso;
 - d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge a tutela della riservatezza dei dati personali. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore della legge si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge.
3. - I provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune sono pubblici ancorché non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati fatta salva per l'amministrazione la facoltà di non esibire documenti che comportino una violazione del diritto di riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. - 32 -

(Partecipazione ai provvedimenti amministrativi)

1. - Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari del provvedimento finale e degli interessati all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche e soggettive, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. - I soggetti interessati ad intervenire nei procedimenti di amministrazione giuridica puntuale; fermo restando il disposto del comma 1., hanno diritto :
- a) a presentare, entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento, documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali e che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove pertinente all'oggetto del procedimento;
 - b) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento e ad assistere alle ispezioni ed agli accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
3. - L'amministrazione può non dar corso al disposto del punto b), comma 2 in presenza di oggettive ragioni di somma urgenza.
4. - Il regolamento disciplina ogni ulteriore profilo della partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. - 33 -

(Istruttoria pubblica)

1. - Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi a contenuto generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. - Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, delibera i procedimenti amministrativi che pertengano alla propria competenza e che, di volta in volta, reputi di sottoporre ad istruttoria pubblica.
3. - L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio al quale, per il tramite di un esperto, oltre agli assessori comunali ed i capi-gruppo

consiliari o loro delegati, partecipano associazioni, comitati, gruppi di

cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

4. - Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

5. - Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legge.

6. - Il regolamento ne disciplina le modalità di svolgimento.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. - 34 -

(Istituzione e ruolo)

1. - E' istituito il Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e quale promotore di equità.

Art. - 35 -

(Elezione)

1. - Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale tra persone di prestigio e riconosciuta autorevolezza, residenti nel Comune, dotate di comprovata competenza ed esperienza giuridico- amministrativa e che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. - L' elezione è effettuata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, nell'ambito di almeno cinque nominativi proposti dalla conferenza dei capigruppo con la partecipazione del Sindaco. Se dopo due votazioni consecutive tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è

ripetuta nella stessa seduta e l'elezione è valida se è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. - Non sono eleggibili coloro che:

- a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) ricoprano una carica pubblica elettiva e che siano amministratori di enti od organizzazioni controllati dal Comune o sottoposti a vigilanza dello stesso;
- c) ricoprano incarichi direttivi in partiti o gruppi politici o sindacali;
- d) abbiano intrattenuto rapporti professionali o economici non occasionali con l'amministrazione comunale, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;
- e) siano dipendenti del Comune;
- f) svolgano attività ed incarichi che possano comportare conflitto di interesse con il Comune.

4. - Le proposte di candidatura per la carica di Difensore civico formulate dalla conferenza dei capigruppo, sono rese pubbliche, preventivamente. Cittadini, enti ed associazioni possono formulare eventuali rilievi e proporre altre candidature sui quali decide insindacabilmente la conferenza dei capigruppo integrata con la partecipazione a pieno titolo del Sindaco.

Art. - 36 -

(Durata in carica)

1. - Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'elezione del

successore e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Cessa, altresì, dalla carica per morte, dimissioni o per decadenza ovvero quando, nel corso del mandato si verifica un impedimento grave o una causa sopravvenuta di incompatibilità.

2. - Nel caso il Difensore civico cessi dalla carica per una delle cause indicate al comma 1, il successore esercita il mandato per il restante periodo di tempo fino alla scadenza del quadriennio. Se la sostituzione ha luogo nell'ultimo anno del mandato, il Difensore civico può essere rieletto.
3. - Il Difensore civico può essere revocato con delibera motivata del Consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi o ripetute violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti.

Art. - 37 -

(Funzioni)

1. - Il Difensore civico:
 - a) vigila sul rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;
 - b) provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi dei cittadini nei confronti di atti e provvedimenti nonché di fatti o comportamenti omissivi e/o ritardati, o, comunque, irregolarmente conclusi dagli uffici del Comune o da aziende ed enti dallo stesso dipendenti o controllati;
 - c) esercita, nei casi previsti dalla legge, il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sotto forma di invito

motivato ad eliminare i vizi riscontrati nei limiti delle illegittimità denunziate;

d) esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

2. - Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su segnalazione a tutela dei cittadini singoli o associati nei confronti dell'amministrazione comunale e degli enti o organismi da essa dipendenti o controllati segnalando irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, omissioni, illegittimità nell'azione e negli atti dell'amministrazione comunale, degli enti dipendenti o controllati, delle società a partecipazione comunale e di concessioni di pubblici servizi e formulando proposte per la loro eliminazione.
3. - Il regolamento disciplina procedure, tempi e modalità attuative dei principi enunciati nel presente articolo.

Art. - 38 -

(Rapporti con il Consiglio comunale)

1. - Il Difensore civico presenta, annualmente, al Consiglio comunale una relazione di sulla attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione comunale, di cui il regolamento indica i termini di presentazione.
2. - La relazione del Difensore civico è discussa dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dal ricevimento. In caso di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico, a suo insindacabile giudizio, può presentare

relazione al Consiglio che provvede a discuterla entro trenta giorni dalla richiesta. Alla relazione ed al dibattito è data ampia pubblicità.

3. - Il Difensore civico può essere sentito dal Consiglio comunale o dalle sue commissioni quando essi lo ritengano opportuno ed ha il diritto di essere ascoltato dalle stesse commissioni per riferire su aspetti particolari della propria attività.

Art. - 39 -

(Mezzi dell'azione)

1. - Al Difensore civico, con le modalità stabilite dal regolamento:
- a) è assicurato il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione ed a tutte le informazioni dallo stesso ritenute necessarie allo svolgimento del mandato nonché la collaborazione di tutti gli uffici comunali e degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune;
 - b) sono assegnati un apposito ufficio ed apposita dotazione finanziaria per il suo funzionamento prevista nel bilancio comunale;
 - c) è corrisposta un'indennità di funzione, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione.

PARTE II

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. - 40 -

(Organi)

1. - Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. - 41 -

(Consiglio)

1. - L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

Art. - 42 -

(Prerogative del Consigliere)

1. - Il Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, alla quale risponde, ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un movimento o partito politico non limita la libertà di opinione e di

voto del Consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.

2. – Il Consigliere, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, ha diritto di:
 - a) presentare proposte di deliberazioni per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, ordini del giorno e mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
3. – ~~Nell'esercizio delle funzioni, il Consigliere si avvale della collaborazione degli Uffici comunali ed ha diritto di ottenere dagli stessi, dalle aziende ed organismi partecipati e controllati dal Comune, notizie, informazioni, copie di atti e di provvedimenti ai fini dell'espletamento del proprio mandato.~~ Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. – Il Consigliere comunale, regolarmente convocato, ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle Commissioni delle quali fa parte o di giustificare le assenze.
5. – Il Consigliere deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione su proposte di deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti ed affini sino al quarto grado.
6. – Il Consigliere può chiedere che il gettone di presenza spettantegli venga trasformato in una indennità di funzione.

Art. - 43 -

(Decadenza del Consigliere)

1. - La decadenza del Consigliere, sussistendone le condizioni, è pronunciata dal Consiglio comunale su iniziativa del Presidente, di ciascun consigliere o di un qualsiasi elettore.
2. - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale decade dalla carica.
3. - Ad avvenuto accertamento del presupposto di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio comunale rende noto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale con l'indicazione del termine entro il quale il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze. Tale termine non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. - Scaduto il termine previsto dal comma 3., il Consiglio comunale, effettuato ogni occorrente apprezzamento in ordine alla fondatezza, alla serietà, ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute del Consiglio e valutata la documentazione esibita, emette pronuncia nel merito.

Art. - 44 -

(Gruppi consiliari)

1. - Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un Gruppo consiliare.
2. - Ogni Gruppo è costituito da più Consiglieri comunali.

3. - E' consentito costituire Gruppi consiliari anche formati da un unico consigliere; nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.
4. - Ciascun Gruppo e' rappresentato dal suo Presidente.
5. - Il Comune assicura ai gruppi consiliari risorse strumentali necessarie all'espletamento delle loro funzioni, in relazione, anche, alla loro consistenza numerica.

Art. - 45 -

(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari)

1. - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e' costituita dal Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare o loro delegati.
2. - La Conferenza e' organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale per la programmazione dei lavori del Consiglio, in collaborazione con il Sindaco ed e', ad ogni effetto, commissione consiliare permanente per le funzioni attribuite dallo Statuto e dal regolamento.
3. - Il Presidente del Consiglio comunale e' tenuto a convocare la Conferenza nel termine di giorni cinque su richiesta del Sindaco o dei Presidenti dei Gruppi consiliari che rappresentano almeno i 2/5 dei consiglieri.
4. - Il Segretario generale, o un suo incaricato, assiste ai lavori della Conferenza.

Art. - 46 -

(Commissioni consiliari permanenti)

1. - Il Consiglio comunale istituisce, al suo interno, Commissioni consiliari permanenti per settori organici di materie, nel rispetto del criterio di

proporzionalità dei Gruppi consiliari, anche mediante l'adozione del voto plurimo. È assicurata la presenza di un rappresentante per ogni Gruppo consiliare.

2. - Le Commissioni consiliari permanenti, nelle materie di propria competenza, svolgono, nei confronti del Consiglio comunale, attività istruttorie, referenti, redigenti e dispongono di poteri di iniziativa su di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti, entro i termini stabiliti dal regolamento.
3. - Il Consiglio comunale, a mezzo delle Commissioni permanenti, esercita in maniera sistematica le funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Comune.
4. - Il Sindaco e gli assessori hanno facoltà di partecipare, senza diritto al voto, alle sedute delle Commissioni permanenti e devono intervenire se espressamente richiesto. Intervengono alle sedute, previa comunicazione al Sindaco e secondo modalità previste dal regolamento, il Segretario generale, il Direttore generale, i responsabili di settore, gli amministratori e dirigenti di enti, aziende ed organismi ai quali il Comune partecipa.
5. - Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto dello Statuto, ne determina le attribuzioni, ne specifica i poteri e ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. - 47 -

(Commissioni speciali)

1. - Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, per materie e per tempo determinato, Commissioni speciali con determinati compiti, di indagine, di controllo o di garanzia, anche a fini conoscitivi, stabilendone la composizione, l'organizzazione, i poteri, le prerogative e la durata.
2. - Qualora l'istituzione della Commissione speciale avvenga su richiesta del Sindaco è sufficiente la maggioranza semplice.
3. - Nelle Commissioni speciali devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.
4. - La Presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.
5. - Per l'esame di particolari questioni, possono essere chiamati, a far parte delle Commissioni, anche estranei all'Amministrazione comunale.

Art. - 48 -

(Competenze)

1. - Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge determina l'indirizzo politico-amministrativo e programmatico del Comune, ne verifica l'attuazione, controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.

2. - Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. - Il Consiglio gode di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. - 49 -

(Regolamento del Consiglio comunale)

1. - L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati, in conformità allo Statuto, dal regolamento dallo stesso adottato a maggioranza assoluta.
2. - Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di allontanamento dall'aula dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restando il diritto di partecipare alle operazioni di voto.

Art. - 50 -

(Supporti organizzativi)

1. - All'Ufficio del Presidente del Consiglio comunale, ai Gruppi consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ed alle Commissioni consiliari sono assicurati supporti logistici, organizzativi e risorse adeguate all'espletamento delle loro funzioni sulla base di criteri stabiliti dal regolamento.

Art. - 51 -

(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. - Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del suo Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri comunali, ovvero del Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. - Il Consiglio è convocato in un termine non superiore a venti giorni dalla presentazione della richiesta.
3. - Le sedute del Consiglio, salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che concernono persone.

Art. - 52 -

(Presidente del Consiglio comunale)

1. - Nella prima adunanza successiva alle elezioni da tenersi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio comunale, dopo la convalida dei Consiglieri ed eventuali surroghe e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla elezione del Presidente.
2. - Il Presidente è eletto tra i Consiglieri comunali a scrutinio palese ed a ~~maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.~~ Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella medesima seduta, a nuova votazione ed è eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta di voti. In caso di ulteriore esito negativo, si procede, nella medesima seduta, a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno

riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

– In caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente, le funzioni del Presidente del Consiglio sono svolte dal Consigliere anziano.

4. – La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quelle di Presidente di Gruppo consiliare e di Presidente di Commissione consiliare.

5. – Il Presidente o chi ne fa le veci, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto :

a) rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i lavori, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;

b) valuta la congruità dei documenti presentati dai Consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità sulla base delle previsioni statutarie e regolamentari;

c) assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari;

d) garantisce adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai Consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento;

e) coordina l'attività delle Commissioni consiliari.

Art. - 53 -

(Durata in carica e revoca del Presidente)

1. - Il Presidente dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale, ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto.
2. - Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. - 54 -

(Poteri di iniziativa)

1. - L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio comunale spetta :
 - a) alla Giunta comunale;
 - b) al Sindaco;
 - c) alle Commissioni consiliari;
 - d) ai singoli Consiglieri.
2. - Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale e lo schema del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento, sono predisposti, in via esclusiva, dalla Giunta e dalla stessa presentati al Consiglio.
3. - Le proposte sono redatte e presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Statuto e con le modalità stabilite dal regolamento.

(Funzioni di indirizzo e di controllo)

1. - Il Consiglio comunale adotta atti di indirizzo generale per settori omogenei coerenti con la scala temporale dei documenti contabili che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati ed i costi degli interventi.
2. - La Giunta fornisce periodicamente al Consiglio rapporti per Settori, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo con atti di programmazione e di indirizzo.
3. - Per consentire al Consiglio comunale l'esercizio della funzione di controllo prevista dalla legge è inviato alle Commissioni consiliari permanenti ed ai Presidenti dei Gruppi, mensilmente, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale e l'elenco delle determinazioni assunte dai responsabili dei servizi. Sono trasmesse in copia, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, le deliberazioni adottate dalla Giunta in attuazione degli indirizzi del Consiglio di cui al comma 1..

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. - 56 -

(Sindaco)

1. - Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto.
2. - Il Sindaco rappresenta la città e l'ente ed è responsabile dell'amministrazione del Comune.
3. - Il Sindaco, in particolare:
 - a) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune;
 - b) promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, emana direttive in attuazione di atti del Consiglio e della Giunta, nonché direttive connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
 - c) può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione l'adozione di atti espressamente attribuiti alla propria competenza, fermo restando il potere di avocazione e di riassunzione; agli assessori può, altresì, delegare, previa comunicazione al Prefetto, l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo nei limiti previsti dall'ordinamento delle autonomie locali;
 - d) agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune;
 - e) promuove, sulla base di deliberazioni consiliari, la stipula dei gemellaggi;

- f) concede il patrocinio del Comune;
 - g) può sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei responsabili delle strutture organizzative apicali, nonché avocare a se l'adozione dei medesimi con atto motivato da specifiche ragioni di pubblico interesse;
 - h) adotta, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, iniziative per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi ed uffici;
 - i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. - Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo ad esso attribuite dalla legge nei servizi di competenza statale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune ed impartisce, a tali fini, direttive al Segretario generale ed al Direttore generale;
5. - Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comune, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Città.

Art. - 57 -

(Vice Sindaco)

- 1. - Il Sindaco nomina, tra gli assessori, un vice Sindaco che lo sostituisce, in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di sua assenza od impedimento.
- 2. - In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni di Sindaco sono svolte dall'assessore più anziano di età.

Art. - 58 -

(Linee programmatiche)

1. - Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di convalida dei consiglieri eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone al Consiglio comunale, con riferimento agli impegni assunti nel corso della campagna elettorale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. - Nel programma, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio, sono recepite le proposte programmatiche presentate dai consiglieri con specifiche mozioni integrative e modificative approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. - Il programma di governo è approvato dal Consiglio comunale.
4. - Con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio comunale procede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori ed al loro adeguamento alle sopravvenute esigenze.

Art. - 59 -

(Giunta comunale)

1. - La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sette.
2. - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
3. - In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal vicesindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'assessore più anziano di età.

4. - La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e con l'esercizio nell'ambito del territorio comunale di attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica.
5. - Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle sedute.
6. - Della revoca, anche motivata, e della sostituzione degli assessori, il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.

Art. - 60 -

(Competenze della Giunta comunale)

1. - La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio, orienta l'azione dell'apparato amministrativo e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. - La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che la legge e lo Statuto non attribuiscono agli organi di governo del Comune, al Segretario generale, al Direttore generale ed ai responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione.

Art. - 61 -

(Funzionamento della Giunta comunale)

1. - La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento di almeno 4 componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.
2. - Le sedute della Giunta, salvo sua diversa decisione, non sono pubbliche.

TITOLO II

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

ART. 62

(Principi di organizzazione)

1. - L'organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa generale, dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti di organizzazione.
2. - Le attività che l'amministrazione svolge direttamente sono organizzate attraverso uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
3. - L'assetto organizzativo è informato a separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le responsabilità di gestione per il conseguimento degli obiettivi spettanti ai responsabili delle strutture organizzative.
4. - Gli uffici sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti del Comune, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività.
5. - L'apparato strumentale del Comune è articolato in unità organizzative con competenze definite in modo da rendere ottimale l'utilizzazione delle risorse e determinabili le responsabilità dei procedimenti.

6. - La struttura di massima dimensione è individuata nell'Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco e nei Settori che, in relazione all'entità ed alla complessità delle funzioni e dei compiti assegnati, possono essere articolati in unità organizzative di secondo livello denominate "servizio".
7. - Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.
8. - Tra gli uffici del Comune sono attuate forme di coordinamento a livello generale ed intersettoriale, sia in relazione ai compiti, sia per il conseguimento di obiettivi complessi.

ART. 63

(Regolamento d'organizzazione)

1. - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con appositi regolamenti.
2. - Il regolamento di organizzazione, in particolare, definisce:
 - a) le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
 - b) l'articolazione della struttura organizzativa;
 - c) le modalità di esercizio delle competenze, delle prerogative, delle responsabilità del Segretario generale, del Direttore generale, dei responsabili delle strutture organizzative e dei collaboratori esterni;
 - d) i limiti, le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca di incarichi ai responsabili delle strutture organizzative ed ai collaboratori esterni;
 - e) il sistema di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

CAPO II

PERSONALE

ART. 64

(Qualificazione del lavoro)

1. - Il Comune tutela la dignità del lavoro, persegue l'adeguata professionalità e la piena responsabilità del personale, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività.
2. - Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

ART. 65

(Segretario generale)

1. - Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, assolve le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.
2. - Nell'ambito dei compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa, agli organi di governo del Comune ed a quelli burocratici, il Segretario generale interviene, a richiesta o di propria iniziativa, sia nella fase procedimentale di formazione degli atti che nella fase decisionale, su aspetti giuridici legati alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari. I pareri richiesti hanno carattere obbligatorio e sono allegati ai provvedimenti conclusivi.
3. - Il Segretario generale, inoltre:

- a) presiede le commissioni di concorso a posti di qualifica apicale, nonché quelle che il Sindaco, con motivato provvedimento, ritiene di assegnargli;
- b) emana istruzioni e disposizioni per la corretta applicazione di leggi e regolamenti e per assicurare la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico;
- c) dirime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili delle strutture apicali;
- d) dirige l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e con l'ausilio del personale di segreteria che assiste ai lavori, ne redige i verbali e sottoscrive le deliberazioni consiliari con il Presidente del Consiglio e quelle giuntali con il Sindaco.

4. - Il Segretario generale ed il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano gli atti di competenza dei responsabili apicali di unità organizzative che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente di struttura di massima dimensione ovvero in caso di vacanza del posto.

ART. 66

(Vice Segretario generale)

1. - Il Sindaco attribuisce ad un responsabile di struttura organizzativa apicale le funzioni di Vice Segretario generale con il compito di sostituire il Segretario generale in caso di assenza o impedimento temporanei.

2. - L'incarico è a tempo determinato, è rinnovabile e non può eccedere la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 67
(Direzione generale)

1. - Allo scopo di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, è istituita la Direzione generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento di organizzazione.
2. - La Direzione generale si fa carico delle unitarietà e coerenza dell'azione dei responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune.
3. - Alla Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate ed in base allo schema organizzativo, i responsabili apicali, ad eccezione del Segretario generale.
4. - Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico è conferito dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. - L'incarico di Direttore generale, se affidato al Segretario generale, comporta il trattamento economico accessorio in ragione delle maggiori funzioni e responsabilità connesse all'espletamento dell'incarico.

ART. 68
(Responsabilità di direzione di strutture organizzative)

1. - I preposti alla direzione delle strutture organizzative di massima dimensione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte nonché degli atti per i quali rispondono della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
2. - Ai responsabili delle strutture organizzative apicali, limitatamente alle materie rientranti nella propria sfera di attribuzione, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non sono dalla legge e dal presente Statuto espressamente riservati ad altri organi del Comune, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ART. 69
(Attribuzione della funzione di direzione)

1. - Le posizioni di responsabile di Ufficio, di Settore e di alta specializzazione possono essere ricoperte da personale dipendente dell'amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali ed analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. - Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. - Gli incarichi di direzione sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. - Gli incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.
5. - I provvedimenti di rinnovo e di revoca sono motivati.

ART. 70
(Collaborazioni esterne)

1. - Il Sindaco può conferire, con le modalità previste dal regolamento, incarichi a contenuto tecnico - specialistico, ad enti, istituti, professionisti ed esperti.
2. - Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità sono conferiti per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

PRINCIPI

Art. - 71 -

(Principi di gestione)

1. - Il Comune istituisce e gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività.
2. - I servizi pubblici sono organizzati in modo da garantire l'esercizio di diritti individuali e collettivi, da tutelare e valorizzare la dignità della persona, da soddisfare le esigenze degli utenti ai quali va garantita l'accessibilità e assicurato lo standard qualitativo delle prestazioni conforme agli obiettivi prefissati.
3. - I servizi pubblici sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di trasparenza nella salvaguardia delle finalità sociali. Il Comune favorisce la collaborazione con i privati
4. - I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. - 72 -

(Tempi della città)

1. - Il Comune individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
2. - Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti in modo da soddisfare, prioritariamente, le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede al coordinamento degli orari dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto, dei bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate e con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. - 73 -

(Criteri per la scelta delle forme di gestione)

1. Il Comune privilegia alla gestione in economia, la concessione a terzi, la costituzione di istituzioni, di aziende speciali, di società di capitali.
2. - La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici è operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. - In relazione alle diverse forme di gestione prescelte, la deliberazione consiliare deve, di volta in volta precisare :
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

- b) gli elementi economici ed imprenditoriali di servizi che richiedono la gestione tramite azienda speciale;
 - c) le ragioni che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali a mezzo di istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendano opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, tramite società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.
4. - La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve essere sorretta da adeguata motivazione in relazione a :
- a) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - b) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dal Comune o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali.
5. - Le modalità dettate ai commi 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune.

Art. - 74 -

(Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni)

- 1. - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso istituzioni, aziende speciali, società ed altri enti, tra persone che abbiano qualificata e comprovata preparazione ed esperienza, per studi

compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

2. - Per le nomine e le designazioni operano le cause di esclusione alla carica di consigliere comunale. I candidati, ove nominati, devono esercitare l'opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina. Gli incarichi, di norma, non sono cumulabili.
3. - Il Consiglio comunale provvede, con le modalità stabilite dal regolamento, alla nomina ad esso espressamente riservate dalla legge.
4. - La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi causa, comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
5. - I rappresentanti del Comune sono revocati con provvedimento motivato del Sindaco o del Consiglio comunale, per gravi irregolarità nella gestione, per contrasto con gli indirizzi espressi dagli organi di governo del Comune, per documentata inefficienza, per pregiudizio degli interessi del Comune e dell'ente.

Art. - 75 -

(Trasparenza nei servizi pubblici)

1. - Gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni garantiscono, con puntuali disposizioni, la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e di forniture, gli incarichi e le assunzioni di personale.
2. - Prima di procedere alle nomine ed alle designazioni, è data tempestiva ed ampia informazione alla città, con le modalità stabilite negli indirizzi del

Consiglio comunale, allo scopo di consentire la presentazione di candidature da parte degli interessati.

3. - Gli statuti dei consorzi e delle società di capitali cui il Comune partecipa, prevedono norme che garantiscano la trasparenza nei servizi pubblici in conformità a quanto previsto al comma 1).

CAPO II

MODALITA' DI GESTIONE

Art. - 76 -

(Forme di gestione)

1. - I servizi pubblici locali sono gestiti in economia, in concessione a terzi, a mezzo di istituzioni, aziende speciali o società di capitali.

Art. - 77 -

(Servizi in economia)

1. - Sono, di norma, gestiti in economia i servizi rivolti alla realizzazione di rilevanti fini sociali che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. - I responsabili delle strutture preposte alla gestione diretta riferiscono annualmente sull'andamento, sulla qualità e sui costi del servizio reso in economia. Sulla relazione, l'organo di revisione economico - finanziaria esprime valutazioni analitiche sulla economicità di tali servizi.

Art. - 78 -

(Servizi in concessione)

1. - Sono, di norma, affidati in concessione a terzi i servizi che, per contenuto imprenditoriale, caratteristiche tecniche ed economiche, richiedono specifica, adeguata organizzazione in relazione alle esigenze del cittadino - utente ed a criteri di economicità.
2. - La concessione a terzi è disciplinata da apposita convenzione contenente la previsione di poteri di direttiva e di controllo da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto per il Comune stesso, fatte salve le disposizioni del regolamento dei contratti.

Art. - 79 -

(Istituzione)

1. - Il Comune può costituire istituzioni per la gestione di servizi di interesse sociale senza rilevanza imprenditoriale che richiedono una struttura dotata di autonomia gestionale.
2. - Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'istituzione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. - Con la stessa delibera è definito l'ambito di attività dell'istituzione, sono individuati i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa ed è approvato il regolamento nel quale sono definiti l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione.

4. - Il regime contabile dell'istituzione è disciplinato da apposito regolamento in modo da garantire autonomia e responsabilità di gestione.
5. - Il Comune annualmente definisce l'entità dei trasferimenti alle istituzioni.
6. - L'istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte nel bilancio dell'istituzione e dalla stessa accertate e riscosse.

Art. - 80 -

(Ordinamento delle istituzioni)

1. - L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento.
2. - Sono organi dell'istituzione :
 - a) il consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque, incluso il Presidente;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
3. - Alla nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si applicano le disposizioni dell'art. 74. Gli stessi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. - Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco sentito il Consiglio di amministrazione, a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
5. - La responsabilità di direzione può essere affidata a personale dipendente del Comune, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

6. - Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi assunti dagli organi di governo del Comune e deliberare sugli oggetti che non rientrano nella competenza del Direttore.

7. - Il Presidente :

a) rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione;

c) sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Comune.

8. - Il Presidente, sotto la propria responsabilità, può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

9. - Al Direttore è attribuita la responsabilità generale della gestione dell'istituzione ed in particolare :

a) dirige il personale assegnato all'istituzione;

b) predispone e propone al Consiglio di amministrazione gli schemi del bilancio e del conto consuntivo;

c) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal regolamento e dal Consiglio di amministrazione.

Art. - 81 -

(Rapporti dell'istituzione con il Comune)

1. - Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale :

- a) il piano-programma annuale contenente analitica specificazione dei risultati da conseguire, della quantità e della qualità delle risorse necessarie;
 - b) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione di servizi fuori dal territorio del Comune.
2. - Sono sottoposti all'approvazione della Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale :
- a) il bilancio annuale;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standards di erogazione dei medesimi.
3. - Gli atti del Consiglio di amministrazione, con le modalità stabilite dal regolamento, sono trasmessi agli organi del Comune e sono produttivi di effetti immediati.
4. - L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, con l'esercizio degli stessi poteri.

Art. - 82 -

(Azienda speciale)

1. - Il Comune può costituire aziende speciali per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. - La deliberazione istitutiva dell'azienda speciale, oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste dalla normativa in vigore, deve contenere la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di

finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda.

3. - L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ha un proprio Statuto deliberato dal Consiglio comunale.
4. - Lo Statuto dell'azienda speciale, in armonia con lo Statuto del Comune, stabilisce:
 - a) le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul funzionamento dell'azienda;
 - b) gli atti fondamentali soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale;
 - c) le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale.
5. - Lo Statuto prevede un apposito organo di revisione economico-finanziaria.
6. - L'Azienda speciale ha l'obbligo di conseguire il pareggio del bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi comprensivi dei trasferimenti.
7. - Gli eventuali costi sociali, per i quali è prevista la copertura di spesa annuale da parte del Comune, si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza.
8. - L'Azienda è tenuta ad istituire apposita struttura per il controllo di gestione.

(Ordinamento dell'azienda speciale)

1. - L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti.
2. - Sono organi dell'istituzione :
 - d) il consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque, incluso il Presidente;
 - e) il Presidente;
 - f) il Direttore.
3. - Alla nomina ed alla revoca del Presidente e dei consiglieri si applicano le disposizioni dell'art. 74. Gli stessi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. - Il Consiglio comunale, prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.
5. - I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
6. - Il Direttore, cui è attribuita la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità dello Statuto dell'azienda ed è scelto tra persone in possesso di elevata professionalità e comprovata esperienza nel settore in cui opera l'azienda medesima.

(Rapporti dell'azienda speciale con il Comune)

1. - Spetta al Consiglio comunale:
 - a) stabilire le finalità e gli indirizzi delle attività dell'azienda;
 - b) determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. - Sono riservati all'approvazione del Consiglio comunale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda :
 - a) il piano programma;
 - b) il bilancio preventivo economico, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) la partecipazione a società di capitali.
3. - Ogni altro atto dell'azienda, concernente l'erogazione del servizio, è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda medesima che vi provvede in conformità al proprio Statuto.
4. - La vigilanza sull'attività dell'azienda speciale è esercitata dalla Giunta comunale che riferisce alla commissione consiliare competente per la verifica della coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.
5. - L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, con l'esercizio degli stessi poteri.

(Società di capitali)

1. - Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedono di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale o quando ricorra l'opportunità di avvalersi, nell'ambito delle stesse società, dell'apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale e/o finanziario, disposti a condividere il rischio di impresa ovvero di finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato.
2. - La proposta di deliberazione al Consiglio comunale per la costituzione della società o per la partecipazione al capitale della medesima è corredata da un piano di fattibilità contenente una puntuale analisi delle previsioni sulla domanda dei servizi e sui costi, la determinazione dell'entità degli oneri a carico del Comune, la stima delle entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3. - Allo scopo di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, sono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
4. - I candidati alla carica di amministratore, all'atto dell'accettazione, si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

5. - Alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione di titoli azionari sul mercato, il Comune provvede con procedure ad evidenza pubblica.
6. - Per la modifica della partecipazione azionaria, per l'aumento e la diminuzione di capitale e per tutte le altre deliberazioni da adottarsi in assemblea straordinaria, gli atti costitutivi delle società di capitali per la gestione di servizi pubblici prevedono maggioranze qualificate per il cui raggiungimento siano determinanti i voti dei rappresentanti del Comune.
7. - Il Comune favorisce la partecipazione azionaria dei cittadini ed utenti alle società che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale. A tali fini una quota delle azioni è destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
8. - Le società a capitale pubblico sono sottoposte all'obbligo di certificazione del bilancio.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. - 86 -

(Principi)

1. - Il Comune collabora con altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi di interesse sovracomunale nel settore economico, produttivo e commerciale nonché sociale, culturale e sportivo.
2. - Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di cooperazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi degli interventi oggetto di cooperazione.

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. - 87 -

(Convenzioni)

1. - Per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

– Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. – 88 –

(Consorzi)

1. – Il Comune partecipa a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni e con la Provincia, istituiti secondo le forme previste dalla legge, sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei propri componenti, unitamente allo Statuto del consorzio.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE

Art. – 89 -

(Accordi di programma)

1. – Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione sulle autonomie locali e dal presente Statuto, promuove la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi, o programma di interventi, che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.
2. – L'accordo di programma specifica i soggetti partecipanti all'accordo, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro

- connesso adempimento e può prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori in caso di inadempienza delle parti.
3. - L'accordo di programma è approvato e stipulato dal Sindaco ed è comunicato al Consiglio comunale.
 4. - Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, la previa adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel termine di trenta giorni decorrenti dalla manifestazione di volontà del Sindaco, a pena di decadenza.
 5. - Il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma per il coordinamento degli interventi sociali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale a fini di integrazione ed a tutela dei diritti dei portatori di handicap

Art. - 90 -

(Collaborazione con Regione e Provincia)

1. - Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze:
 - a) partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione formulando le relative proposte;
 - b) concorre, in conformità alla legge regionale, alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento ai quali adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale;
 - c) segnala alla Provincia le opere e le infrastrutture di rilevante interesse sovracomunale.

(Altre forme di cooperazione)

1. - Il Comune, previa deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in relazione a specifici interessi pubblici da soddisfare, utilizza ogni altra forma associativa e di cooperazione con altri enti territoriali, compatibilmente con i principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali e dalle norme del presente Statuto.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

(Ordinamento finanziario)

1. - L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge.
2. - Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. - Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.
4. - Tutti i residenti nel Comune sono tenuti al finanziamento dei servizi pubblici locali in ragione della loro capacità contributiva.

Art. - 93 -

(Ordinamento contabile)

1. - L'ordinamento contabile del Comune, nel rispetto delle disposizioni di principio stabilite dalla legge dello Stato ed in conformità alle norme del presente Statuto, è disciplinato dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei propri componenti.

Art. - 94 -

(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. - Gli strumenti di previsione contabile mirano a garantire un uso delle risorse finanziarie disponibili conforme alle esigenze della comunità amministrata.
2. - Le previsioni di entrata e di spesa sono definite in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di quanto previsto all'art. 55. La Giunta presenta al Consiglio comunale, unitamente allo schema di bilancio annuale e relativi allegati, la proposta del piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
3. - Ogni provvedimento che comporta nuovi o maggiori impegni di spesa deve attestarne la copertura finanziaria.

Art. - 95-

(Gestione finanziaria)

1. - Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario generale, il Direttore generale ed i responsabili di strutture organizzative apicali, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità agli atti di programmazione.
2. - Il segretario generale ed i responsabili delle strutture organizzative apicali impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati dalla Giunta con propria deliberazione.
3. - Per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta dal Comune i responsabili delle strutture organizzative apicali richiedono al servizio di ragioneria l'emissione di mandato di pagamento a favore dei creditori.
4. - I responsabili delle strutture organizzative apicali, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità :
 - a) rispondono della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dai relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi di governo del Comune;
 - b) curano l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate afferenti a servizi di rispettiva competenza.

Art. - 96 -

(Contratti)

1. - I contratti stipulati dal Comune sono disciplinati da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa statale e di quella della Comunità Economica Europea vigente nell'ordinamento statale.
2. - La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

Art. - 97 -

(Risultato di gestione)

1. - La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, redatto e presentato nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

CAPO II

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. - 98 -

(Collegio dei revisori dei conti)

1. - Il Consiglio comunale elegge il collegio dei revisori con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. - Prima di procedere alla elezione, il Sindaco provvede a tempestiva ed ampia informazione pubblica, particolarmente presso gli ordini professionali interessati per la presentazione delle candidature.

– Le candidature sono esaminate dalla conferenza dei capigruppo, con la partecipazione del Sindaco, che propone al Consiglio comunale una rosa di nominativi sorretta da adeguata e conferente motivazione in relazione ai titoli, alla qualificazione professionale ed all'esperienza.

4. – Le proposte relative all'elezione del collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.

5. – Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune e, se eletti decadono da componenti del collegio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge nonché nelle ipotesi di incompatibilità previste all'art. 2399, comma 1, del codice civile.

Art. – 99 -

(Compiti dei revisori)

1. – Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità

2. – Il Sindaco, la Giunta, il Segretario generale, il Direttore generale ed il responsabile del servizio finanziario possono richiedere pareri su aspetti economico – finanziari e contabili rientranti nelle proprie competenze, nonché proposte sull'attuazione della gestione.

3. – Il Collegio dei revisori presenta annualmente una relazione sulla propria attività evidenziando eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e

proponendo opportuni interventi. La relazione è sottoposta al Consiglio comunale.

4. - I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.
5. - Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione ed i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei revisori.
6. - Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio.

CAPO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. - 100 -

(Controllo di gestione)

1. - La verifica sistematica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite ed impegnate e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti gestiti direttamente dal Comune, della funzionalità e dell'efficacia dell'organizzazione, dell'impiego razionale ed economico delle risorse umane, finanziarie, tecniche e strumentali impiegate, è attuata mediante il controllo di gestione.
2. - Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, forme e modalità di esercizio del controllo di gestione.

(Controllo sulla gestione esterna)

1. - Il Comune può istituire, per i servizi gestiti in economia, il controllo sulla gestione esterna diretto a verificare:
 - a) la qualità tecnica dei servizi;
 - b) le modalità organizzative, economiche, tariffarie dei servizi ed i dati quantitativi e qualitativi dell'utenza;
 - c) i costi sostenuti per singoli centri di produzione;
 - d) la sussistenza di alternative quanto alla ottimizzazione dei costi in rapporto alle risorse impiegate.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta e dai singoli consiglieri.

I cittadini, con le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto, possono proporre modifiche statutarie che ritengono utili illustrandone il contenuto e le ragioni.

Le proposte di modifiche sono sottoposte alla competente commissione consiliare per la formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio comunale.

L'iniziativa di revisione respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta nel corso di durata in carica del Consiglio medesimo.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

II

Il regolamento del Consiglio comunale è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

I restanti regolamenti in attuazione dello Statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

III

I regolamenti espressamente previsti per l'attuazione dello Statuto, salvo diversa previsione dello stesso, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

IV

Lo Statuto abroga le disposizioni regolamentari del Comune con esso non compatibili.

V

Il Consiglio comunale, annualmente, verifica lo stato di attuazione dello Statuto e dei regolamenti.

VI

Allo Statuto è assicurata ampia diffusione. Per agevolarne la conoscenza il testo è reso disponibile per chiunque ne faccia richiesta.

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Comune
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Sede, stemma e gonfalone
- Art. 4 - Autonomia statutaria e regolamentare
- Art. 5 - Principi ispiratori dell'azione
- Art. 6 - Principi programmatici
- Art. 7 - Programmazione
- Art. 8 - Servizi socio - sanitari e culturali
- Art. 9 - Ambiente e territorio
- Art. 10 - Sviluppo economico, lavoro
- Art. 11 - Organizzazione
- Art. 12 - Autonomia finanziaria

PARTE I LA COMUNITÀ LOCALE TITOLO I PARTECIPAZIONE

CAPO I

(PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI INFORMAZIONE)

- Art. 13 - Partecipazione politico-amministrativa
- Art. 14 - Titolari dei diritti di partecipazione
- Art. 15 - Autoamministrazione ed autocertificazione
- Art. 16 - Libere forme associative
- Art. 17 - Consultazioni della popolazione
- Art. 18 - Consulte
- Art. 19 - Consiglio comunale dei ragazzi
- Art. 20 - Interrogazioni, istanze e petizioni
- Art. 21 - Proposte
- Art. 22 - Referendum popolare
- Art. 23 - Referendum consultivo
- Art. 24 - Referendum propositivo
- Art. 25 - Referendum abrogativo
- Art. 26 - Disposizioni comuni sui referendum
- Art. 27 - Limiti, validità ed efficacia del referendum
- Art. 28 - Collegio dei garanti
- Art. 29 - Diritto di informazione e pubblicità degli atti

CAPO II

AZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 30 - Azione popolare
- Art. 31 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 32 - Partecipazione ai provvedimenti amministrativi
- Art. 33 - Istruttoria pubblica

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

- Art. 34 - Istituzione e ruolo
- Art. 35 - Elezione
- Art. 36 - Durata in carica
- Art. 37 - Funzioni
- Art. 38 - Rapporti con il Consiglio comunale
- Art. 39 - Mezzi dell'azione

PARTE II

L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

- Art. 40 - Organi

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 41 - Consiglio
- Art. 42 - Prerogative del Consigliere
- Art. 43 - Decadenza del Consigliere
- Art. 44 - Gruppi consiliari
- Art. 45 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
- Art. 46 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 47 - Commissioni speciali
- Art. 48 - Competenze
- Art. 49 - Regolamento del Consiglio comunale
- Art. 50 - Supporti organizzativi
- Art. 51 - Funzionamento del Consiglio comunale
- Art. 52 - Presidente del Consiglio comunale
- Art. 53 - Durata in carica e revoca del Presidente
- Art. 54 - Poteri di iniziativa
- Art. 55 - Funzioni di indirizzo e di controllo

CAPO II
SINDACO E GIUNTA

- rt. 56 - Sindaco
- rt. 57 - Vice Sindaco
- rt. 58 - Linee programmatiche
- rt. 59 - Giunta comunale
- rt. 60 - Competenze della Giunta comunale
- rt. 61 - Funzionamento della Giunta comunale

TITOLO II
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE

- art. 62 - Principi di organizzazione
- art. 63 - Regolamento di organizzazione

CAPO II
PERSONALE

- Art. 64 - Qualificazione del lavoro
- Art. 65 - Segretario generale
- Art. 66 - Vice Segretario generale
- Art. 67 - Direzione generale
- Art. 68 - Responsabilità di direzione di strutture organizzative
- Art. 69 - Attribuzione della funzione di direzione
- Art. 70 - Collaborazioni esterne

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
PRINCIPI

- Art. 71 - Principi di gestione
- Art. 72 - Tempi della Città
- Art. 73 - Criteri per la scelta delle forme di gestione
- Art. 74 - Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
- Art. 75 - Trasparenza nei servizi pubblici

CAPO II
MODALITA' DI GESTIONE

- Art. 76 - Forme di gestione
- Art. 77 - Servizi in economia
- Art. 78 - Servizi in concessione
- Art. 79 - Istituzione
- Art. 80 - Ordinamento delle istituzioni
- Art. 81 - Rapporti dell'istituzione con il Comune
- Art. 82 - Azienda speciale
- Art. 83 - Ordinamento dell'azienda speciale
- Art. 84 - Rapporti dell'azienda speciale con il Comune
- Art. 85 - Società di capitali

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 86 - Principi

CAPO I
FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

- Art. 87 - Convenzioni
- Art. 88 - Consorzi

CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE

- Art. 89 - Accordi di programma
- Art. 90 - Collaborazione con Regione e Provincia
- Art. 91 - Altre forme di cooperazione

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 92 - Ordinamento finanziario
- Art. 93 - Ordinamento contabile
- Art. 94 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 95 - Gestione finanziaria
- Art. 96 - Contratti
- Art. 97 - Risultato di gestione

CAPO II
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 98 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 99 - Compiti dei revisori

CAPO III
CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 100 - Controllo di gestione

Art. 101 - Controllo sulla gestione esterna

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI